ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIGILLO PROFESSIONALE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Approvato con delibera n. 57/2023 del 07.04.2023

Piazza San Iacopino 7 - 50144 FIRENZE
tel. 055-367169
web: www.periti-industriali.fi.it
e-mail: segreteria@periti-industriali.firenze.it
PEC:collegiodifirenze@pec.cnpi.it

Premesso che il sigillo professionale:

- é adottato dai professionisti iscritti a quest'Ordine professionale;
- é adottato con atto volontario ed autonomo di quest'Ordine professionale;
- in assenza di una normativa di riferimento viene regolamentato da quest'Ordine professionale nel rispetto della propria piena ed ampia discrezionalità;
- verrà utilizzato da quest'Ordine professionale per identificare i propri iscritti;
- avrà le caratteristiche del sigillo notarile contenute nella legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nel R.D. 10 settembre 1914, n. 1326;

l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze delibera di adottare il presente regolamento.

Art. 1

Ogni elaborato tecnico, qualora la vigente normativa lo preveda, dovrà essere autenticato dall'iscritto con l'apposizione del sigillo professionale rilasciato, impresso con inchiostro indelebile e completo di firma autografa dell'iscritto. Laddove possibile, l'iscritto potrà autocertificare l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo disponibile on-line sul sito dell'Ordine (https://www.periti-industriali.fi.it/).

Art. 2

L'apposizione del sigillo e della firma autografa attesteranno che l'elaborato è stato redatto da Professionista iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine e abilitato all'esercizio della libera professione.

Art. 3

Il sigillo sarà in ottone e legno ed avrà forma circolare e riporterà il nome, il cognome, il titolo professionale ed il numero di iscrizione all'Albo professionale.

Il sigillo professionale dovrà avere le dimensioni e le caratteristiche come di seguito riportate.

Graficamente il sigillo professionale si comporrà di due cerchi concentrici, di cui il primo dovrà avere un diametro pari a 35 mm ed il secondo dovrà avere un diametro pari a 25 mm.

All'interno della corona circolare delimitata dai due centri concentrici dovrà essere riportata la dicitura "ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE".

All'interno del cerchio avente diametro pari a 25 mm, dovranno essere riportati i dati identificativi dell'iscritto all'Albo professionale dell'Ordine, così come segue:

- PER. IND.
- Cognome Nome
- ISCR. ALBO N.

Previa richiesta, il sigillo degli iscritti all'Albo professionale dell'Ordine in possesso di Diploma di Laurea di cui all'art. 55 del D.P.R. 328/2001, riporterà la dicitura di "Dott. Per. Ind.". In questo caso il sigillo dovrà riporterà i dati identificativi dell'iscritto all'Albo professionale dell'Ordine, così come segue:

- Dott. PER. IND.
- Cognome Nome
- ISCR. ALBO N.

Agli iscritti laureati competerà la qualifica accademica di "Dottore" ed il titolo di "Perito Industriale Laureato".

Art. 4

Il sigillo professionale verrà consegnato all'iscritto all'Albo professionale dell'Ordine previo versamento a favore di quest'ultimo delle spese per la produzione del sigillo professionale.

Alla consegna del sigillo professionale, l'iscritto apporrà la propria firma su di un apposito registro dedicato, quale attestazione dell'avvenuto ritiro dello stesso.

Piazza San Iacopino 7 - 50144 FIRENZE
tel. 055-367169
web: www.periti-industriali.fi.it
e-mail: segreteria@periti-industriali.firenze.it
PEC:collegiodifirenze@pec.cnpi.it

È assolutamente vietata qualunque riproduzione del sigillo professionale.

Art. 5

Il sigillo professionale perderà validità a tempo indeterminato qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Albo professionale per:

- trasferimento presso un altro Ordine professionale
- cancellazione
- radiazione

Il sigillo professionale perderà invece validità a tempo determinato in caso di:

- provvedimento di sospensione emesso dall'Ordine professionale o dal Consiglio di Disciplina, per il periodo temporale indicato nel provvedimento stesso:

Art. 6

L'iscritto che cessi di essere iscritto a quest'Ordine professionale dovrà restituire il timbro professionale contestualmente alla domanda/provvedimento di cancellazione. Dell'avvenuta consegna ne sarà fatta annotazione nell'apposito registro e nessun rimborso sarà dovuto dall'Ordine professionale all'iscritto.
Sarà onere dell'Ordine provvedere alla distruzione e smaltimento definitivo dei sigilli restituiti, nel rispetto del principio di economicità.

Art. 7

In caso di cancellazione dall'Albo, il numero progressivo di iscrizione non potrà essere attribuito ad un altro iscritto né tanto meno essere riassegnato al medesimo iscritto in caso di re-iscrizione.

Art. 8

In caso di sospensione temporanea dall'esercizio della professione a seguito di provvedimento dell'Ordine professionale, del Consiglio di Disciplina o a seguito di altro provvedimento

dell'Autorità Giudiziaria per reati di rilevanza penale, l'iscritto non potrà in alcun caso utilizzare il timbro, che dovrà essere depositato presso la sede dell'Ordine professionale per il periodo temporale indicato nel provvedimento stesso.

L'uso illegittimo del sigillo professionale darò luogo al reato di esercizio abusivo della professione *ex* art. 348 c.p., nonché al reato di uso abusivo di sigilli e strumenti vari *ex* art. 471 c.p.

Sarà onere dell'Ordine professionale, ai sensi dell'*ex* art. 19 regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, «*curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e l'esercizio della professione, presentando, ove occorra, denuncia*» all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

In caso di smarrimento o furto del sigillo professionale, l'iscritto dovrà immediatamente sporgere denuncia presso l'Autorità Giudiziaria ed inoltrare copia della stessa all'Ordine professionale tramite mail pec o brevi manu.

L'Ordine professionale provvederà quindi a consegnare all'iscritto un nuovo sigillo professionale previo versamento delle spese per la duplicazione.

Su richiesta dell'iscritto, il nuovo sigillo professionale potrà riportare, a fianco del numero di iscrizione, la lettera "D" (duplicato) ad eventuale sua tutela.

In caso di ritrovamento del sigillo professionale, l'iscritto non potrà più utilizzarlo e dovrà consegnarlo all'Ordine professionale che provvederà alla sua distruzione e smaltimento come disciplinato all'art.6 del presente regolamento.

Riferimenti normativi:

* R.D. 11 febbraio 1929, n. 275;
* Legge 25 aprile 1938, n. 897;
* D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
* Regolamento CNPI sull'uso del timbro in vigore dal 1° gennaio 1956;
* Artt. 371 e 478 Codice Penale
* Legge 16 febbraio 1913, n. 89
* R.D. 10 settembre 1914, n. 1326
* Risposte a quesiti CNPI gennaio 2015 e aprile 2018
* Comunicazione CNPI 10 aprile 2017 con nota n. Prot. 1208/GG/df